

Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi

Le Parti, dopo un ampio confronto, hanno concordato di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all'articolato del CCNL per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi, sottoscritto in data 5 giugno 2007.

L'articolo 4 è così sostituito:

Art. 4

Periodo di prova

1. All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni, se addetto al comando o alla direzione di macchina del rimorchiatore, o di 30 giorni se addetto ad altre mansioni.
2. Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, con diritto alle indennità contrattuali, escluso il preavviso, maturate per il servizio prestato.
3. Il periodo di prova seguito da conferma sarà calcolato agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Saranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che, nel corso del biennio precedente, lo abbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni e qualifiche.
5. In caso di assenza per malattia o infortunio il periodo di prova si considera sospeso fino a guarigione clinica. I periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova.

Art. 4 bis

Salario d'ingresso

Abrogare l'articolo.


Art. 9

Orario di lavoro

Inserire un nuovo quarto comma con il seguente testo:

"L'attività lavorativa dei marittimi imbarcati sui rimorchiatori può essere articolata in turni.

I turni di permanenza a bordo con tempi di lavoro e tempi di riposo ed i rispettivi trattamenti economici potranno essere definiti con accordi integrativi di secondo livello, siglati con le rappresentanze aziendali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nel rispetto delle previsioni e dei limiti sanciti dalla Direttiva 1999/63/CE e dal D.Lgs. 108/05 e successive modifiche e integrazioni ed ove sussistano particolari condizioni operative e di traffico."



N.B.: Conseguentemente all'introduzione del nuovo quarto comma, modificare la numerazione dei commi successivi.

Art. 10

Lavoro Straordinario

Al comma 3, dopo le parole "In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 50 ore.", aggiungere il seguente periodo: "Nel caso di applicazione dell'art. 9, comma 4 del presente CCNL, una riduzione dei predetti limiti massimi di ore di lavoro straordinario sarà definita nell'ambito dell'accordo integrativo di secondo livello".

Art. 15

Promozioni

Al primo comma, dopo la parola "anzianità" aggiungere le parole "di servizio aziendale".

Art. 20

Al primo comma sostituire la parola "IPSEMA" con la parola "INPS".

Art. 25

Indennità sostitutiva della panatica

Sostituire l'importo "€ 1,29" con l'importo "€ 1,50"

Resta inteso che l'incremento è riassorbibile da eventuali migliori trattamenti aziendali.

Art. 27


All'ultimo comma sostituire la parola "IPSEMA" con la parola "INPS".

Art. 29

Ferie

Al comma 2, aggiungere il seguente secondo periodo: "Fatti salvi gli accordi di secondo livello vigenti, su richiesta del lavoratore, con esclusivo riferimento ad un numero di giorni di ferie non inferiore al 50% di quello previsto al comma 1, la comunicazione di cui al periodo precedente dovrà pervenire all'interessato almeno un mese prima, fermo restando quanto previsto al comma 4."

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: "Sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di servizio, a livello aziendale potranno essere stipulati accordi volti a definire diverse modalità di fruizione delle ferie, fermo restando l'ammontare complessivo delle stesse".



Nota transitoria: la norma di cui al comma 2 decorre dall'anno 2016.

Art. 34

Al comma 1, dopo le parole "norme contenute in appendice", aggiungere ", nonché le disposizioni di legge in materia".

Art. 35

Indennità perdita corredo

Modificare il comma 1 così come di seguito riportato:

"In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro marittimo, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i seguenti limiti massimi:

- personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina: 300,00 euro;
- restante personale: 250,00 euro.

Art. 36

Al comma 1, eliminare le seguenti parole "fino ad un massimo di 360 giorni e il periodo di servizio militare per chiamata".

L'art. 37bis è così modificato:

Art. 37bis

Periodo di conservazione del posto per il conseguimento e/o mantenimento dei titoli professionali


1. Al marittimo non preposto al comando o alla direzione di macchina, che abbia un'anzianità non inferiore a 5 anni, l'azienda potrà concedere un periodo di conservazione del posto per il tempo strettamente necessario per il conseguimento e/o mantenimento di titoli professionali che richiedano un periodo di servizio di altura, il tutto da documentare.

L'anzidetto periodo di conservazione del posto non comporta retribuzione, né maturazione d'anzianità ad alcun effetto contrattuale, neppure agli effetti del trattamento di fine rapporto e degli aumenti periodici di anzianità e potrà essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il personale eventualmente chiamato a sostituirlo viene assunto a tempo determinato per il periodo di sostituzione.

L'acquisizione del titolo professionale non dà diritto alcuno al passaggio di categoria.

L'art. 38 è così modificato:

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or short names, and are scattered across the bottom margin.

Art. 38

Congedi parentali

1. Ai lavoratori verranno riconosciuti i congedi parentali sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 39

Risoluzione del contratto di imbarco

Il comma 6 è abrogato.

I commi 8 e 8 bis sono così sostituiti:

"8. Al personale sbarcato per infortunio sul lavoro sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio fino a guarigione clinica.

8 bis. Al personale assente dal lavoro per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino al massimo di 240 giorni consecutivi di assenza.

8 ter. Al personale assente per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino ad un massimo di 300 giorni di assenza, nell'arco dell'ultimo triennio, dovuta anche a più malattie o ricaduta nella stessa malattia o a più infortuni extralavorativi (cd. comparto per sommatoria).

8 quater. Solo ed esclusivamente in caso di neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e di Halzaimer e trapianti di organi vitali, al personale sbarcato per le suddette cause sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino al massimo di 540 giorni nell'arco dell'ultimo triennio. Lo stato di malattia dovrà essere documentato da apposita certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. (cd. comparto per sommatoria)".

Art. 44

Turni particolari - continuità di occupazione



Abrogare l'articolo.

Art. 45

Contrattazione integrativa

Sostituire il primo periodo del primo comma come segue:

"Per effetto di quanto previsto dagli accordi interconfederali sulla materia, la vigenza dei contratti collettivi aziendali sarà di tre anni."



Al secondo comma, aggiungere i seguenti ulteriori punti dopo la lettera d):

“e) la definizione di organizzazioni del lavoro secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 e al comma 3, ultimo periodo dell’art. 10;

f) modalità, condizioni e costi per il mantenimento dei certificati professionali del marittimo necessari per l’imbarco sui rimorchiatori portuali della stessa azienda.

g) diverse modalità di fruizione delle ferie in base a quanto previsto dall’art. 29, comma 4, ultimo periodo.”

Art. 47

Decorrenza e durata

Modificare il primo periodo come segue:

“Il presente contratto decorre dal.....e resterà in vigore fino al”.

Art. 48

Norme sulla sicurezza

Sostituire il primo comma dell’art. 48, così come segue:

“Le Società armatrici applicheranno le vigenti disposizioni di legge sulla materia. In sede aziendale potranno essere definiti protocolli d’intesa che disciplinino la materia in oggetto, tenendo conto delle turnistiche operative applicate nelle singole realtà portuali.”

ALLEGATI:

Il modello del contratto di imbarco di cui all’Allegato 1 viene sostituito con quello vigente, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Aggiornare l’allegato 2 con i nuovi importi della paga base.

N.B.: Viene cancellata la dichiarazione a verbale del 2003 di Assorimorchiatori e Confitarma.

